



ARBITRATO, TERMINI E LEGISLAZIONE COVID-19 (*)

1. Si intende qui esaminare, in forma sintetica, le ricadute della “legislazione Covid-19” (così definendo l’insieme dei provvedimenti, a carattere di urgenza, che si sono succeduti nel tempo) sui termini per lo svolgimento di un procedimento arbitrale.

E’ quasi inutile sottolineare come il fattore temporale costituisca un elemento essenziale nell’arbitrato: laddove per un giudizio civile ordinario è noto il momento dell’inizio ma non, preventivamente, quello della fine, quando ci si affida a dei giudici privati uno dei vantaggi dovrebbe essere proprio la conoscenza di un limite cronologico per la pronuncia del lodo. Dato il taglio informale, quasi colloquiale, che si vuole adottare per l’esposizione, l’apparato critico verrà ridotto al minimo indispensabile ¹.

2. Con decreti succedutesi a breve distanza, il legislatore ha inciso su tanti fenomeni, incluso il termine per la durata di processi e di procedure stragiudiziali, queste ultime collettivamente riferibili all’acronimo A.D.R. (*Alternative Dispute Resolution*, traducibile come < sistemi di > risoluzione alternativa delle controversie).

Nel momento in cui si scrive, ciò si traduce in una sospensione dei termini a partire del 9 Marzo sino al giorno 11 Maggio, 2020.

In particolare, uno dei decreti (Il D.L. 17 Marzo 2020, numero 18, meglio noto con la denominazione “Cura Italia”) è stato in data 24 Aprile 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020, con modifiche.

Tra le modifiche apportate, quella che interessa in questa sede riguarda il comma 21 dell’art. 83, di cui si riproducono sotto le due versioni, con sottolineati i cambiamenti.

(*) *Le opinioni qui espresse impegnano solo l’autore e non l’associazione Arbitrando*

¹ Per una trattazione, con impostazione pratica e operativa, dello strumento arbitrale si rinvia a: AA.VV, La prassi dell’arbitrato rituale, To, 2012. Il volume è interamente opera di soci appartenenti ad Arbitrando.

Testo iniziale: *“Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare*

Testo modificato e definitivo: *“Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare”.*

3. Le ragioni che possono aver indotto a introdurre le modifiche sono intuibili: resosi conto che la formulazione iniziale, contenuta nel Decreto Cura Italia, era lacunosa e tale da poter dar adito a dubbi, il legislatore ha posto rimedio in sede di conversione in legge.

Il riferimento, in particolare, agli *“arbitrati rituali”* rappresenta poi la conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai decisamente prevalente, a partire dalla fondamentale Ordinanza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 24153 del 2013: l'arbitrato rituale appartiene alla giurisdizione e il lodo pronunciato a sua conclusione ha (come peraltro sancito dall'art. 824 *bis* c.p.c.) l'efficacia di una sentenza.

Considerato il noto brocardo *“in claris non fit interpretatio”*, e tralasciando il fatto che lo stesso si trasforma spesso in una mera petizione di principio, si sarebbe tentati di concludere che la disposizione in oggetto è perspicua e non vi sono motivi per soffermarsi oltre su di essa.

E' così?

4. No, non è così.

Sussistono degli aspetti non irrilevanti, per esempio relativi alle procedure arbitrali che possano aver conosciuto qualche sviluppo nel periodo di sospensione dei termini, ma non solo.

Una domanda legittima è la seguente: la disposizione richiamata si applica all'arbitrato irrituale?

E' noto come i biologi e i naturalisti, sin dal momento in cui Linneo formulò nel settecento dei criteri di identificazione e nomenclatura rigorosi, si siano purtuttavia trovati in difficoltà nel classificare animali *“al confine”* tra diverse specie.

Orbene, difficoltà analoghe hanno avuto gli studiosi di diritto nel tentativo di definire questo istituto, sia in relazione alla sua procedura di svolgimento sia in relazione al lodo con cui si conclude.

Neppure l'introduzione, con la riforma del 2006, dell'art. 808 *ter* c.p.c. ha fugato tutti i dubbi; è vero che ha chiarito come il lodo pronunciato nel quadro di un procedimento di arbitrato irrituale abbia valore, non di sentenza, ma di *“determinazione contrattuale”*, cioè di contratto. Ma sulla natura dello strumento non è ancora stata trovata l'ultima parola, e forse non si troverà mai.

5. Tornando alla domanda posta sopra, una forte tentazione può presentarsi all'interprete: quella di far ricorso ad un altro notissimo brocardo, e cioè *“Ubi voluit, dixit”*; se il Parlamento

ha parlato di arbitrati rituali, si deve ritenere che lo abbia fatto scientemente, escludendo dalla sospensione i procedimenti arbitrali irrituali.

Si tratterebbe di una soluzione comprensibile ma per nulla soddisfacente.

Una prima prospettiva critica porta ad affrontare la questione chiedendosi se il termine per la pronuncia del lodo abbia, nell'arbitrato irrituale, natura sostanziale o processuale.

Chiunque abbia un'esperienza significativa di arbitrato sa che la conduzione di un procedimento di arbitrato irrituale non differisce sensibilmente, in genere, da quella di un arbitrato rituale. E ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, essendo ormai preponderante il tipo rituale di arbitrato, gli operatori del diritto hanno maggiore familiarità con quello e tendono ad applicarlo; in secondo luogo, ma non meno importante, perché in questo modo corrono meno rischi di incorrere in una violazione del principio del contraddittorio, motivo di annullabilità del lodo "contrattuale" previsto dall'art. 808 *ter*, n.5. c.p.c.

6. Così una nota studiosa si pronuncia sul punto: " ... *credo che il legislatore, pur avendo contrapposto il lodo contrattuale a quello dotato degli stessi effetti della sentenza, abbia mostrato che anche il primo è l'esito di un procedimento che non può mancare delle caratteristiche essenziali del giusto processo, che lo avvicinano, in caso di lacuna non altrimenti colmabile, alle previsioni dell'arbitrato rituale*" ².

Le considerazioni esposte mi sembrano sufficienti per concludere a favore della natura processuale anziché sostanziale del termine nell'arbitrato rituale. Con la conseguenza di non vedere ragione per escludere detto termine dalla sospensione prevista dall'art. 83, comma 21, citato.

7. Un secondo punto di vista da cui affrontare la questione vien dato dall'art. 12, comma 1, delle preleggi: "*Nell'applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore*".

Circa il "significato palese" ci si è espressi sopra, qui si tratta di investigare l'intenzione del legislatore.

Si ritiene che le finalità essenziali della "legislazione Covid-19" siano riducibili a due:

- a) Evitare spostamenti e/o assembramenti che potessero favorire la circolazione del virus;
- b) Contenere il più possibile l'incertezza sui rapporti giuridici influenzati dalle misure restrittive.

In altre parole: se introduco una prescrizione di tipo (a), debbo anche stabilire delle regole sull'aspetto (b) che ne consegue.

Ancora una volta, dal momento che in un arbitrato irrituale ci si sposta e riunisce in modo non diverso da quello di un arbitrato rituale, non si capisce perché le due situazioni debbano essere trattate in modo diverso.

8. Esaminati, come sopra, gli aspetti della natura dell'istituto e della *ratio legis*, rimane da considerare il profilo di carattere sistematico, ovvero di collocazione normativa dell'arbitrato irrituale.

² L. SALVANESCHI, Arbitrato, BO, 2014, p. 158.

Esso assume carattere residuale, ma non meno importante. Pare infatti a chi scrive che, per non lasciare detto istituto in una sorta di terra di nessuno, o lo si inserisce (quantomeno per ciò che attiene al procedimento) nell'ambito della giurisdizione, oppure va incluso nella categoria, ampiamente inclusiva, degli A.D.R., come sopra definiti (punto 2). In questo secondo caso è richiamabile il comma 20 dell'art. 83 legge, dove si afferma che la sospensione dei termini si applica anche alla mediazione e alla negoziazione *“nonché in tutti i procedimenti di risoluzione delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti”*. In entrambi i casi, l'arbitrato irrituale risulterebbe destinatario della sospensione dei termini.

9. E' tempo di concludere.

Sembrano sussistere validi motivi per ritenere applicabile anche agli arbitrati irrituali la sospensione dei termini introdotta dalla legislazione Covid-19.

Non vi è infatti giustificazione per differenziare, in questo aspetto, gli arbitrati di tipo rituale da quelli di tipo irrituale.

Purtroppo, però, nella nostra storia normativa gli errori o le omissioni del legislatore hanno mostrato un'intrinseca propensione alla stabilità.

E' quindi probabile che quella qui espressa rimanga, come in un arbitrato, una mera opinione dissenziente.

Contributo dell'avvocato [Alessandro Bossi](#)

Socio Fondatore e Presidente dal 2011. Componente del [Dipartimento Sportivo di Arbitrando](#)

Milano, maggio 2020